n. [redacted]/2024 r.g.a.c.

Tribunale di Napoli

13 SEZIONE CIVILE

Il collegio in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Suriano — Presidente
dr. Salvatore Di Lonardo — Giudice
dott.ssa Cristina Correale — Giudice relatore

nel procedimento n. rg [redacted]

ha emesso il seguente
DECRETO

Letto l'art. 35 bis, commi 3 e 4, d.lgs. 28/05,

letta l'istanza di sospensione del provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza per provenienza da paese sicuro (Nigeria) emesso dalla CT di Salerno Sez Napoli 1 il 6.05.2024 ai sensi dell'art. 28 bis d.lgs 25/08 per i ricorrenti provenienti da paese sicuro e notificato in data 16.07.2024;
rilevato che l'istanza di riconoscimento della protezione internazionale è stata presentata dal ricorrente in data 10/**04/2024**, come risulta dal modello C3 in atti, e che l'audizione del ricorrente è stata fissata per il giorno 03/05/2024, pur se non comparso, **e** la decisione da parte della CT è stata adottata in data 06/05/2024;
rilevato che con sentenza 29.4.2024 n.11399 le S.U., pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Bologna, hanno enunciato il seguente principio di diritto: *«in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la Commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale»;*
considerato che l'art. 28 bis dispone che in caso di ricorrente proveniente da paese sicuro la Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni;
considerato che a norma dell'art. 26 co.2 bis d.lgs 25/08 **il** verbale di presentazione della domanda è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera e che i termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, sicchè nella valutazione dell'onere della Questura di trasmettere senza ritardo alla CT la documentazione ai sensi dell'art. 28 bis deve tenersi conto anche del termine di massimo 16 giorni che l'art. 26 fissa per la formalizzazione della domanda;

Firmato Da: MARIO SURIANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4f2f89acbcaba81a
Firmato Da: CORREALE CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3041443434 0a228c2caaad9aaf2a0092

ritenuto che, allo stato degli atti e salvo prova contraria da parte della PA. in ordine alla data di trasmissione degli atti da parte della Questura, i termini previsti dalla disciplina testè richiamata non appaiono rispettati, dal momento che la domanda è stata presentata il 10.04.24 e gli atti sono stati trasmessi dal Questore alla CT in pari data, visto che il decreto del Presidente della CT in cui si dispone la procedura accelerata è datato 10.04.24, mentre l'audizione è stata disposta per il giorno 03.05.2024, oltre il termine di sette giorni dettato dall'art. 28 bis cit. e la decisione è avvenuta in data 06.05.24 oltre il termine di due giorni previsto dalla medesima norma;
considerato che, come chiarito dalle S.U., in caso di mancato rispetto da parte della P.A. dell'articolazione procedimentale della procedura accelerata, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale;

P.Q.M.

Dichiara la sospensione ex lege del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno Sez Napoli emesso il 6.05.2024;
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente ed al Ministero dell'Interno presso la Commissione territoriale indicata in epigrafe nonché al PM, unitamente all'istanza di sospensione.

Così deciso in Napoli il 31.7.24

Il Presidente
Dr. Mario Suriano

Firmato Da: MARIO SURIANO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4f2f89acbcaba81a
Firmato Da: CORREALE CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3041443430a228c2caaad9aaf2a0092